



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 86 del 2023, proposto da [REDACTED]
[REDACTED] persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e
difesa dagli avvocati [REDACTED], con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di [REDACTED] persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso
dall'avvocato David Giuseppe Apolloni, con domicilio eletto presso il suo studio in
Perugia, via XIV Settembre n. 71, e domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;

la Regione Umbria, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa
dall'avvocato [REDACTED] con domicilio eletto presso l'Avvocatura regionale in
[REDACTED], e domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,



- della nota dirigenziale prot. n. 42025 del 21.11.2022 del Comune di [REDACTED] Settore 4 Tecnico – Servizio SUAPE, Ufficio SUE, notificata via PEC in pari data, con la quale è stata dichiarata la “inammissibilità” dell’istanza di rilascio di P.A.S. ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 28 del 2011, presentata dalla ricorrente in data 20.07.2022, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico con moduli a terra in [REDACTED]

- della nota dirigenziale prot. n. 39551 del 3.11.2022 del Comune di [REDACTED] Settore 4 Tecnico – Servizio SUAPE, Ufficio SUE;

- nonché di ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso e/o consequenziale, nessuno escluso, e segnatamente, *in parte qua* ed ove occorra, dell’art. 6 del regolamento regionale n. 7 del 29.07.2011, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria del 5.08.2011, recante “*Disciplina regionale per l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili*”, così come modificato e integrato dall’art. 4 del regolamento regionale n. 4 del 12.07.2022, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria del 20.07.2022, avente ad oggetto “*Modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 29 luglio 2011, n. 7*”. [REDACTED]

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di [REDACTED] della Regione Umbria; [REDACTED]

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2023 il dott. Davide De [REDACTED] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, nei limiti della delibazione che connotano la presente fase, al

collegio non appaiono sussistenti i presupposti necessari ai fini della concessione dell'invocata tutela cautelare in quanto, al di là di ogni considerazione sulla concreta utilità per la società ricorrente della richiesta sospensione del provvedimento impugnato, il ricorso non appare assistito da sufficienti elementi di *fumus boni iuris*, atteso che la qualificazione di un'area come idonea all'installazione di impianti fotovoltaici ex art. 20, c. 8, del d.lgs. n. 199/2021 – rilevante ai fini delle riduzioni degli oneri procedurali delineate dagli artt. 4 e 6 del d.lgs. n. 28/2011 e dall'art. 22 del d.lgs. n. 199/2021 – non esclude la necessità di considerare le esigenze di tutela delle aree agricole e della pianificazione territoriale, esigenze presidiate dalle disposizioni del regolamento regionale n. 7/2011, anch'esso impugnato, per mezzo delle quali si realizza il contemperamento dell'interesse della produzione energetica rinnovabile con quello, parimenti considerato dalle norme in materia, della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio;

Ritenuto, pertanto, che l'istanza cautelare debba essere respinta e che le spese della presente fase debbano seguire la soccombenza nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) respinge l'istanza cautelare.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida, per ciascuna delle parti resistenti, nella misura di € 750,00 (euro settecentocinquanta/00) oltre oneri ed accessori di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Potenza, Presidente

Enrico Mattei, Consigliere

Davide De Grazia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Davide De Grazia

IL PRESIDENTE
Raffaele Potenza

IL SEGRETARIO